



USR Lombardia – Ufficio X – Ufficio Scolastico Territoriale di Milano – Via Soderini, 24 – 20146 Milano
Ufficio supporto all'autonomia scolastica - Tel. +39 02 92891.1

Mario Maestri

PROFESSIONE DOCENTE

Tra norma e vita

Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce degli insegnanti ha conservato la fisionomia di colui che me l'ha spiegata e nel ricordo è rimasta legata alla sua immagine.

Ma anche gli insegnanti dai quali non imparavo nulla - ammesso che ce ne fossero - suscitavano in me una grande impressione per la loro personalità, per la singolarità della loro figura, per il loro modo di muoversi e di parlare, ma soprattutto per la simpatia o l'antipatia che avevano per noi e che in noi suscitavano.

Elias Canetti - La lingua salvata (1977)

Dalle scuole elementari all'università, tutti gli insegnanti che portiamo con noi nella memoria, quelli che hanno lasciato un segno, hanno tutti un tratto fondamentale che li accumuna e che prescinde dai contenuti del loro insegnamento: noi li riconosciamo per il loro stile

Massimo Recalcati - L'ora di lezione (2014)



Le FONTI NORMATIVE

Stato giuridico

Mario Maestri

Costituzione - art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Costituzione - art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni*, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

* portati a 10 dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

Art. 395 - Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di **trasmissione della cultura**, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

- a) curano il proprio **aggiornamento culturale e professionale**, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle **riunioni degli organi collegiali** di cui fanno parte;
- c) partecipano alla **realizzazione delle iniziative educative della scuola**, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i **rapporti con i genitori** degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle **commissioni di esame e di concorso** di cui siano stati nominati componenti.

DPR n. 275/99

Regolamento autonomia

Art. 16 (Coordinamento delle competenze)

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

IL CONTRATTO

(ccnl - titolo II Disposizioni generali)

Art. 24 Comunità educante

1. [...] la scuola è una comunità educante di **dialogo**, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa **ognuno**, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, **opera per garantire** la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio [...],

titolo III I Docenti

Art. 25

Area docenti

1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

Art. 26

Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia

1. I docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica appartengono al relativo organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n.107 e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

Art. 27

Profilo professionale docente

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, **psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali**, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel **piano dell'offerta formativa della scuola.**

Art. 28

Attività dei docenti

1. Fermo restando l'articolo 28 del [CCNL 29/11/2007](#), l'orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge [13 luglio 2015, n. 107](#). Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

Articolo 28 del [CCNL 29/11/2007](#)

5. *Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge*
- in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia,*
 - in 22 ore settimanali nella scuola elementare,*
 - in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.*
- Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti **elementari**, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.*
8. *Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.*

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

- 1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.*
- 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:*
 - a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;*
 - b) alla correzione degli elaborati;*
 - c) ai rapporti individuali con le famiglie.*
- 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:*
 - a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;*

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

- 4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.*
- 5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi***

Art. 29

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

- 1) Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
- 2) La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

- 1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
 - a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione dei comportamenti;
 - b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
- 2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
 - a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

3) Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere

- g. per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
- h. per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale

DLgs 75/17 - Sanzioni disciplinari docenti

(Decreto “Madia” - modifica del T.U. 165/01 - ordinamento lavoro P.A.)

SANZIONE		COMPETENZA	La sanzione è inflitta per...
Avvertimento scritto		DS	mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 492 DLgs 297/94).
Censura		DS	mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 DLgs 297/94).
Sospensione da insegnamento fino a 1 mese	Sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni	DS	<ul style="list-style-type: none">• atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;• <u>violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;</u>• <u>avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.</u> (art. 494 DLgs 297/94).
	Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a un mese	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	

Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	Sospensione fino a 10 giorni	DS	violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17).
	Sospensione da 11 giorni fino a 3 mesi	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	
Sospensione fino al massimo di 15 giorni	Sospensione fino a 10 giorni	DS	avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 DLgs 165/01).
	Sospensione da 11 giorni fino a 15 giorni	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	
Sospensione dall'insegnamento da oltre 1 mese a 6 mesi		Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	<ul style="list-style-type: none"> • nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; • uso dell'impiego ai fini di interesse personale; • atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; • abuso di autorità (art. 495 DLgs 297/94).
Sospensione dall'insegnamento di 6 mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento		Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD)	<ul style="list-style-type: none"> • condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni • pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 496 DLgs 297/94).

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico)

Art. 498 - Destituzione

La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

- a. per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b. per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c. per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d. per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e. per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f. per gravi abusi di autorità.

LEGGE 107/2015

Che cosa ci si aspetta da un insegnante?

- ▶ Prendersi cura degli allievi e della didattica
- ▶ Prendersi cura della gestione della scuola
- ▶ Prendersi cura della professionalità

Nuova articolazione delle competenze professionali

[ai sensi del punto 3, comma 129, legge 107/2015, riorganizzato]

Punti qualificanti dell'area della didattica

1. Qualità dell'insegnamento
2. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni
3. Successo formativo e scolastico degli studenti

Aspetti dell'area della
DIDATTICA

**Prendersi cura degli
allievi e
dell'insegnamento**

Punti qualificanti dell'area della professionalità

1. Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
2. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo
3. Collaborazione alla ricerca didattica alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

Aspetti dell'area della
PROFESSIONALITÀ

**Prendersi cura della
gestione della scuola**

Punti qualificanti dell'area della formazione

1. Innovazione didattica e metodologica
2. Responsabilità assunte nel coordinamento didattico
3. Responsabilità assunte nella formazione del personale

Aspetti dell'area
FORMATIVA

**Prendersi cura della
professionalità**

Decreti Legge del 13/04/2017

(attuativi legge 107/2015)

- 59. formazione e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria e tecnica
- 60. promozione della cultura umanistica e sostegno alla creatività
- 61. revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- 62. valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**
- 63. effettività del diritto allo studio
- 64. disciplina della scuola italiana all'estero
- 65. sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni
- 66. promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità**

Valutazione - Dlgs n. 62

- ▶ CAPO I

 - PRINCIPI GENERALI

- ▶ CAPO II

 - VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED
ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

- ▶ CAPO III

 - ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- ▶ CAPO IV

 - DISPOSIZIONI FINALI



ANNI SCOLASTICI 2020/21 e 2021/22

... qualche novità

Nuova valutazione nella Scuola primaria

- ▶ A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la **valutazione** periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, **attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione**, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento ([M.I. - Valutazione nella primaria](#))
- ▶ La definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione della valutazione tramite i giudizi descrittivi è stata oggetto dell'[O.M. 172](#) firmata e inviata alle scuole il 4 dicembre 2020, accompagnata dalle [Linee Guida](#) per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola primaria.

Educazione Civica

- ▶ La [Legge n. 92/2019](#) introduce, nel primo e secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado che viene avviato nell'a.s. 2020/21.
- ▶ Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il 22/06/2020 le LINEE GUIDA con [Decreto Ministeriale n.35](#)

Esami I ciclo 2021/22 - O.M. 64/2022

Art. 2

- ▶ L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di **italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - b) prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - c) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Art. 7

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Esami II ciclo 2021/22 - O.M. 65/2022

Art. 17

1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una **prima prova scritta nazionale di lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una **seconda prova scritta sulla disciplina** di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all'art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un **colloquio**.

Art. 20

2. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i **docenti titolari della disciplina** oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola **elaborano collegialmente**, entro il 22 giugno, **tre proposte di tracce**, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Punteggi

15 punti prima prova scritta, 10 punti seconda, 25 colloquio, 50 crediti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*(Ma se fossimo riusciti ad annoiarvi,
credete che non s'è fatto apposta...)*